



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.02/000148-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ESISTENTE, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, SITO NEL COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO.

PROPONENTE: ACSR S.P.A., VIA AMBOVO N. 63, 12011 - BORGIO SAN DALMAZZO.
ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 30.09.2019 con prot. n. 61047, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società ACSR S.p.A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo n. 63;
- il progetto ricade nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "modifiche o estensione di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";
- con nota provinciale prot. n. 61691 del 02.10.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 02.10.2019 al 15.11.2019;
- con nota prot. n. 61689 del 02.10.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico, pubblicate sul sito web della Provincia come disposto dall'art. 19, c. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - nota prot. ric. n. 71123 del 15.11.2019 del Comitato di Quartiere San Rocco Castagnaretta;
 - nota prot. ric. n. 71339 del 18.11.2019 della Sig.ra Michela Costanzo;
 - nota prot. ric. n. 70929 del 14.11.2019 di Legambiente - Circolo di Cuneo e ProNatura di Cuneo.

Le predette osservazioni sono depositate agli atti del procedimento, dove integralmente consultabili.

- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - ✓ Con nota prot. ric. n. 71294 del 18.11.2019 l'ASLCN1 esprime le seguenti osservazioni:
"presa visione della documentazione, tenuto conto delle modifiche non sostanziali - già autorizzate e in fase di attuazione (tra cui la chiusura con pareti in cls del capannone C

attualmente adibito a maturazione del compost) - e visto il sopralluogo effettuato in loco, per quanto di competenza, non si rilevano motivi ostativi alla fattibilità dell'opera.

Considerate, però, le problematiche pregresse correlate all'impatto odorigeno dell'impianto nei confronti delle abitazioni presenti nelle vicinanze e degli insediamenti residenziali in genere, si ritiene opportuno raccomandare, in ogni caso, che la realizzazione e l'entrata in funzione del nuovo impianto non determinino un peggioramento della qualità dell'aria e delle diverse matrici ambientali interessate alle sue emissioni rispetto alla situazione attuale. Qualora sorgessero problematiche legate all'attività in oggetto, anche nelle fasi di avviamento e messa a regime dell'impianto, dovranno essere messe in atto tutte le migliori tecnologie e/o gli accorgimenti necessari a mitigare e contenere gli effetti dell'impianto sull'ambiente circostante.”;

- ✓ con nota prot. ric. n. 68737 del 05.11.2019 l'A.A.C. Associazione Ambito Cuneese Ambiente trasmette la Deliberazione n. 6 del 29.03.2019 nella quale l'Assemblea Consortile dispone “di valutare l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, derivante dalla frazione umida raccolta in modo differenziato, proposto da ACSR s.p.a., idoneo a soddisfare le esigenze di recupero della FORSU a livello territoriale provinciale e approva la proposta di realizzazione e di gestione del medesimo nei suoi contenuti essenziali, demandando ai futuri approfondimenti tecnici ed economico-finanziari lo sviluppo degli aspetti attuativi.”;
- ✓ con nota prot. ric. n. 69018 del 06.11.2019 il Parco fluviale Gesso e Stura comunica che “l'intervento in oggetto ricade – all'interno del Comune di Borgo San Dalmazzo – nell'area contigua del Parco fluviale Gesso e Stura, così come previsto dalla Regione Piemonte con la legge n. 11 del 27.03.2019 “Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. Si comunica infine che, alla luce del progetto in esame, del contesto di inserimento e per quanto di competenza, non si rilevano particolari criticità alla realizzazione dell'opera prevista”.

- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, la Società ACSR S.p.A. gestisce un impianto a doppio servizio di trattamento meccanico biologico e di compostaggio.

Nella sua configurazione attuale l'impianto opera in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 354 del 09/05/2008 dalla Provincia di Cuneo e rinnovata con Provvedimento n. 15 del 15/06/2015 emanato dal Responsabile SUAP della Comunità Montana Valle Stura e relativo al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con validità 12 anni.

Nel febbraio 2019 il Gestore ha richiesto e ottenuto, con Presa d'Atto prot. n. 39799 del 19/06/2019 emanato dal Responsabile SUAP della Comunità Montana Valle Stura l'autorizzazione ad effettuare modifiche non sostanziali.

Sotto l'aspetto delle procedure di VIA, l'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti aveva svolto una procedura di verifica impatto ambientale in merito al progetto preliminare per l'adeguamento dell'impianto di riciclaggio RSU con realizzazione di nuovo impianto di compostaggio, nell'anno 2000. Tale procedura si era conclusa con l'esclusione dell'intervento dalla valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, con provvedimento dirigenziale n. 13 del 02.10.2000.

- Dal punto di vista della conformità dell'intervento con la pianificazione territoriale ed urbanistica, si rileva che:

- le opere da eseguire sul sito in oggetto ricadono su aree di proprietà dell'ACSR spa;
- l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. (ex art. 157 in quanto ricadente in zona dichiarata di notevole interesse con DM 01/08/1985-c.d. Galassino) ed in area contigua del Parco fluviale Gesso e Stura, istituito ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i., e normato dall'articolo 142, lettera f) della stessa legge 42/04;
- l'area in cui è prevista la realizzazione della stazione di upgrading del biometano è zona non sottoposta a vincolo paesaggistico.

Ai fini dell'attuazione della modifica proposta, la ditta proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione a costruire ed esercire ex art. 12 D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e s.m.i.

- Modifica sostanziale all'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II D. Lgs. n. 152/06
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, D. Lgs. 152/06
 - Autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06
 - Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06
 - Autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. (ex art. 157 in quanto ricadente in zona dichiarata di notevole interesse con DM 01/08/1985-c.d. Galassino ed in quanto ricadente in area contigua del Parco fluviale Gesso e Stura, istituito ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i., e normato dall'articolo 142, lettera f) della legge 42/2004 stessa);
 - Parere Servizio Igiene e sanità pubblica;
 - Parere Parco Fluviale Gesso e Stura per quanto di competenza;
 - Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo;
 - Parere di conformità alla normativa antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 s.m.i. da parte del Comando Prov. Vigili del Fuoco;
 - Nulla Osta ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i. per le emissioni sonore;
 - Approvazione del "piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art 24 del DPR 120/2017 e dall'art. 185 c.1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Concessione di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico da parte della Direzione Mobilità ed Infrastrutture della Provincia di Cuneo;
 - Richiesta di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale come previsto dalla Delibera 46/2015/R/gas "Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi"/e s.m.i.
 - Concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003 e s.m.i..
 - Parere di compatibilità da parte del Gestore della rete in alta tensione (Terna spa) per presenza elettrodotto in prossimità
- Dal punto di vista tecnico, il presente progetto concerne l'inserimento, nell'attuale layout impiantistico, di una sezione di trattamento anaerobico della FORSU per la produzione di biometano.
In particolare sono previsti i seguenti interventi, in un cronoprogramma realizzativo di circa 12 mesi:
- a) l'eliminazione della linea di selezione e pressatura dei rifiuti da imballaggio (carta, plastica e metalli) (Aree D ed E) e la realizzazione, in luogo della precedente, di una sezione a Biotunnels per la biostabilizzazione della frazione organica dei RSU (sottovaglio);
 - b) la modifica, con introduzione di nuovi macchinari della sezione di pretrattamento della FORSU da destinare a digestione e compostaggio;
 - c) la realizzazione di un digestore anaerobico per la produzione di biogas da FORSU, in area contigua alla sezione di compostaggio e di una connessa sezione di upgrading del biogas a biometano da immettere nella rete del gas naturale.
- Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:
1. Gestione rifiuti
Situazione ante operam
L'impianto di selezione è attualmente autorizzato a ricevere sino a 63.000 t/anno di rifiuti non differenziati. L'impianto per la produzione di compost di qualità è autorizzato a ricevere:
 - rifiuti ad elevata matrice organica sino a 22.500 t/anno;
 - fanghi di depurazione agroalimentare o civile o rifiuti contenenti i medesimi nutrienti sino a 2.500 t/anno;

- materiale verde e ligneo cellulosico sino a 10.000 t/anno.

Situazione post operam

La realizzazione della nuova sezione impiantistica comporterà una maggior capacità di ricezione della FORSU in ingresso (da 22.500 a 35.000 ton/anno), con una riduzione degli RSU (da 63.000 t/anno autorizzati a 30.000 t/anno previsti).

Osservazioni gestione rifiuti

- A parte i dati relativi alle massime potenzialità di trattamento ad oggi autorizzate, è opportuno evidenziare come attualmente l'impianto riceva poco meno di 11000 t/y di FORSU e circa 8000 t/y di verde, quantitativi che passerebbero, almeno nominalmente, rispettivamente a 35000 e 10000 t/y. Tale incremento, certamente importante e figlio di una scelta progettuale precisamente improntata a concentrare nell'impianto la FORSU producibile da un vasto territorio, meriterebbe di essere giustificato, fornendo indicazioni, anche di natura semplicemente informativa, sul potenziale bacino di utenza che possa sostenere una tale fornitura.
- Il progetto prevede la modifica del ciclo di lavorazione della frazione organica dei RSU, il cosiddetto "sottovaglio" dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati. Tali rifiuti, attualmente stabilizzati in una parte dell'attuale bacino di compostaggio, sarebbero trattati in sei *biotunnels*, ovvero celle/reattori statici con insufflazione forzata di aria dal pavimento. In merito si sottolinea come la situazione proposta comporti il passaggio da una biostabilizzazione dinamica ad una statica; non è chiaro se sia previsto l'uso di strutturanti e quindi non si possono escludere fenomeni anaerobici e conseguente incremento della produzione di percolato e di sostanze maleodoranti. Nella documentazione non si fa cenno alcuno circa la gestione di eventuali percolati che potrebbero generarsi da questa fase, anche alla luce della bagnatura del materiale all'interno dei *biotunnels*, che tra l'altro comporta un consumo stimato di acqua pari a 9.700 mc/anno, il doppio del consumo attuale di stabilimento, aspetto che andrebbe sicuramente giustificato. Inoltre si evidenzia che il tempo di permanenza della FOS nei tunnel risulterebbe pari a 21 giorni, un periodo inferiore a quanto attualmente realizzato nella sezione di biostabilizzazione.
- La fase di pretrattamento della FORSU - Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani prevede dapprima la lacerazione dei sacchi che la contengono e poi il successivo trattamento di separazione a due stadi (trattamento in camera cilindrica ad asse orizzontale o verticale, con albero dotato di martelli). Il materiale organico subisce così una disgregazione meccanica e viene separato mediante passaggio attraverso griglia con maglia da 10-30 mm. Lo scarto subisce un ulteriore trattamento in un altro separatore con caratteristiche analoghe, al fine di recuperare ancora una parte della frazione organica; il materiale così ottenuto è avviato al digestore. La fase di pretrattamento in questione comporta l'avvio alla fase di digestione anaerobica anche di componenti indesiderate di pezzatura compresa tra 10 e 30 mm, la cui consistenza sarà inevitabilmente legata alle caratteristiche della FORSU, che notoriamente presenta significative criticità per quanto riguarda i materiali estranei, ovvero indesiderati. Tale circostanza, oltre a provocare intasamenti e malfunzionamenti nel digestore, potrebbe influenzare negativamente anche la successiva fase di compostaggio, pregiudicando la qualità del compost in termini di presenza di inerti, plastiche, ecc. Il digestato in uscita dal digestore verrà infatti avviato direttamente alla fase di preparazione della miscela, senza subire trattamenti di separazione e/o raffinazione preliminari al compostaggio. La movimentazione attraverso coclee e pompe tra le diverse fasi del ciclo potrebbe inoltre favorire la frammentazione delle frazioni indesiderate, quali ad esempio plastiche e vetro, rendendo difficile la loro rimozione a mezzo vagliatura prevista tra la bioossidazione e la maturazione.
- In merito alla successiva fase di compostaggio non risultano chiare le modalità di formazione della miscela, con particolare riferimento all'aggiunta del digestato, che avverrà verosimilmente mediante pompaggio, con possibili ricadute negative sulla tenuta statica della massa in bioossidazione nella fase ATC. In merito alla fase ATC si sottolinea come la stessa comporti l'utilizzo di 10.000 mc/anno circa di risorsa idrica che non vengono ricompresi nel bilancio di massa di tale fase e la cui necessità andrebbe giustificata. Va inoltre evidenziato che, come si è potuto verificare su impianti provinciali nei quali l'ossidazione biologica viene a seguito della digestione anaerobica, il consumo di substrato carbonioso durante la DA comporta uno squilibrio nei rapporti iniziali di carbonio e azoto, a favore di quest'ultimo che si presenta in

forma fortemente ammoniacale. Tale condizione, se da un lato penalizza le fasi di stabilizzazione aerobica per carenza di carbonio, dall'altro porta ad uno strippaggio dell'ammoniaca in aria, con conseguenze negative sulla funzionalità dei biofiltri o comunque rendendo necessari pretrattamenti specifici nelle torri di lavaggio o l'inserimento di impianti specificamente adottati per la gestione delle sostanze azotate. I bilanci di azoto e carbonio lungo i nodi del processo e la relativa valutazione costituiscono pertanto un aspetto essenziale del processo proposto.

- In merito alla successiva fase di maturazione, il proponente prevede che dopo una fase di biossidazione accelerata di 28-31 giorni, il materiale sia estratto dal bacino ATC e avviato alla maturazione, previa vagliatura con maglia a 8-10 mm. La cosiddetta fase di maturazione avrebbe una durata limitata di 28 giorni e avverrebbe in cumuli, insufflati con aria e soggetti ad un unico rivoltamento a 14 giorni. Per definizione la maturazione è un processo lento, caratterizzato da una bassa attività microbica, a favore dello sviluppo di batteri e funghi, con conseguente formazione delle sostanze umiche che caratterizzano la qualità del compost. Il proponente invece prevede una fase di maturazione di soli 28 giorni, con ossigenazione forzata attraverso insufflazione di aria, anziché attraverso periodici rivoltamenti. Si ha il dubbio che l'insufflazione forzata di aria, caratteristica delle fasi di biossidazione, serva a compensare la scarsa durata della maturazione dettata dai ridotti spazi disponibili. Una maturazione non efficace potrebbe comportare la produzione di un compost non di qualità, con scarse proprietà agronomiche, ed ancora soggetto a fenomeni di fermentazione con sviluppo di odori molesti, sia nella successiva fase di deposito che anche al momento dell'utilizzazione.

Sempre in merito alla fase di compostaggio il proponente riporta una durata complessiva del processo pari a 80 giorni, ricomprendendo impropriamente anche la fase di digestione anaerobica; in realtà il processo di compostaggio, che per definizione è esclusivamente di tipo aerobico, ha una durata complessiva di soli 55-58 giorni, rispetto ai 90 (30 di biossidazione e 60 di maturazione) normalmente ed attualmente previsti.

- Non sono descritte le modalità di deposito del compost dopo la fase di maturazione. Non è infatti verosimile che il materiale in uscita dalla maturazione lasci l'impianto per essere destinato immediatamente all'utilizzazione agronomica, sia per i quantitativi prodotti (per i quali è previsto da un incremento da circa 4.500 a oltre 11000 tonnellate/anno) che per i periodi della stagione agraria in cui non viene impiegato. Il non aver previsto e/o dettagliato come si intende depositare il materiale finito rappresenta una significativa carenza nel progetto, anche alla luce della durata limitata della fase di maturazione, che come sottolineato potrebbe avere come conseguenza una scarsa qualità del compost, che se esposto agli agenti atmosferici potrebbe sviluppare odori molesti, anche riconducibili a fenomeni di degradazione non ultimati nella fase di maturazione.
- Si rileva che la limitazione degli spazi disponibili sia una criticità generalizzata per l'intero progetto.

2. Atmosfera

Emissioni odorigene

La società ipotizza una complessiva riduzione delle emissioni odorigene, grazie alla sensibile riduzione della componente putrescibile durante la fase di digestione anaerobica.

Tuttavia, tale affermazione potrebbe non essere condivisibile, anche alla luce delle potenziali criticità legate alla forma ammoniacale dell'azoto contenuto nel digestato sottoposto a compostaggio così come agli eventuali squilibri tra carbonio e azoto nella stessa fase, come esposto nel paragrafo precedente. Ai fini di una compiuta valutazione delle emissioni odorigene, inoltre si ritiene necessario precisare e dettagliare l'intero flusso della FORSU, definendo tempistiche, modalità e quantitativi interessati da ciascuna fase del processo (ingresso, scarico, stoccaggio, ecc.).

Va in ogni caso evidenziato che l'inserimento dei tunnel di bioossidazione ingenera una modifica non trascurabile nello schema delle aspirazioni, comportando un invio di 18000 mc/h di arie maleodoranti ai biofiltri. Tale nuovo contributo viene compensato, in diminuzione, dall'aspirazione dalla fase di ossidazione accelerata che passerebbe da un range di 113000-128000 a 95000-110000 Nmc/h.

Infine si ritiene necessario precisare se la vasca di accumulo e riscaldamento (> 50 C°) della miscela digestanda dalla quale si alimenterà il successivo digestore anaerobico sia coperta o

collegata ai biofiltri, in quanto potrebbe rappresentare una ulteriore sorgente di emissioni maleodoranti.

Emissioni da traffico indotto

Per quanto riguarda l'analisi trasportistica, le valutazioni effettuate della società devono essere approfondite: l'analisi dovrebbe necessariamente estendersi a considerare le variazioni di destinazione della plastica, della carta e delle altre frazioni differenziate che la ditta dichiara di non trattare più e anche la destinazione del compost finale prodotto.

Infatti non viene esplicitata la destinazione futura dei rifiuti da imballaggio (carta, plastica e metalli), la cui la linea di selezione e pressatura verrebbe eliminata. L'eliminazione di tali linee, che ad oggi prevedono la ricezione di rifiuti derivanti dalla micro-raccolta di carta, plastica e metalli, effettuata nei territori dei comuni consorziati (prevalentemente bacino CEC), comporterebbe, per quanto dichiarato, il mancato ingresso in impianto di circa 20.000 automezzi leggeri dedicati, ma non ne impedirebbe la circolazione dei medesimi che continuerebbero a fare la raccolta sullo stesso territorio. Per contro, il territorio verrebbe ulteriormente gravato di circa 2.000 automezzi pesanti che trasporterebbero al sito il materiale organico per soddisfare il fabbisogno progettuale.

Quanto sopra, per significare che, nonostante i veicoli siano stati suddivisi in veicoli pesanti (bilici) e medio-leggeri (mezzi a vasca delle dimensioni tra i 5 e i 10 m) al fine di valutare anche il contributo sul traffico per tipologia, per stimare l'impatto in termini di viabilità generata dalla modifica impiantistica, sono stati in modo semplicistico considerati gli ingressi/uscite dalla sede dell'impianto e non è stato valutato l'impatto su di un'area significativamente più rappresentativa come quella del bacino di raccolta dei rifiuti di cui si prevede l'eliminazione delle linee di trattamento.

3. Acque superficiali e sotterranee

Rispetto all'attuale consumo (4.000 mc/anno circa), è previsto un notevole incremento di risorsa idrica prelevata da acquedotto (+369% circa) che, come già esplicitato, va giustificato.

4. Suolo

Il consumo di nuovo suolo previsto è di 2.400 m² (sedime della nuova area), rispetto all'attuale 26.500 m² di area impermeabilizzata nell'impianto esistente ed oltre 75.000 m² occupato dalle vasche di discarica. Non sono specificati i volumi di scavo previsti per la realizzazione delle opere (es. condotte del biometano).

5. Agenti fisici

Non è presente una valutazione previsionale d'impatto acustico redatta ai sensi della DGR 2004-n 9-11616, che si reputa opportuna soprattutto per la nuova stazione di upgrading del biometano. La società sottolinea solo la necessità di un monitoraggio acustico, presumibilmente post-operam (SIA pag.83).

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto

dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Preso atto dei pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati dalla procedura, in premessa indicati;

Preso atto delle osservazioni pubbliche pervenute dal Comitato di Quartiere San Rocco Castagnaretta (nota prot. ric. n. 71123 del 15.11.2019), dalla Sig.ra Michela Costanzo (nota prot. ric. n. 71339 del 18.11.2019) e da Legambiente – Circolo di Cuneo e ProNatura di Cuneo (nota prot. ric. n. 70929 del 14.11.2019), in premessa richiamate;

Considerato che

a) le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;

b) dall'istruttoria tecnica è emerso che il progetto proposto di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano, è passibile di impatti ambientali significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento, per le seguenti motivazioni nonché per quelle contenute nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1):

1. deve essere verificata e dimostrata la coerenza con la pianificazione territoriale locale e con quella regionale di settore, in particolare con il Piano Regionale per il trattamento della FORSU.

Inoltre, il progetto andrebbe inquadrato precisamente anche nel merito dei disposti della normativa che regola il cosiddetto "End-of-Waste", con particolare riferimento alle novità normative intercorse nel corrente mese di novembre 2019.

2. I quantitativi dei rifiuti in ingresso sono meritevoli di un adeguato inquadramento e di un'attenta valutazione delle ipotesi alternative offerte da impianti già attivi sul territorio. Analogamente dovrebbero essere fornite garanzie sulla provenienza e sull'approvvigionamento costante del materiale in ingresso, poiché potrebbe costituire una evidente criticità nella gestione dell'impianto.

3. L'impianto di Borgo San Dalmazzo non è baricentrico rispetto al territorio provinciale e regionale, andrebbe pertanto maggiormente sviluppata un'analisi trasportistica del traffico indotto per l'aumento dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto. Tale analisi dovrà estendersi a considerare le variazioni di destinazione della plastica, della carta e delle altre frazioni differenziate che la ditta dichiara di non trattare più e anche la destinabilità del compost finale prodotto.

4. Nonostante il sito prescelto sia già parzialmente compromesso per la presenza dell'ex-discarica e dell'impianto di gestione rifiuti esistente, l'area risulta territorialmente limitata dalla presenza a S-O della scarpata di terrazzo fluviale relativa allo Stura di Demonte. In base alle esperienze acquisite nel corso dei controlli della scrivente Agenzia, la superficie di impianto appare appena sufficiente per l'attuale gestione: con la previsione progettuale si reputa particolarmente opportuno la valutazione di alternative localizzative oltre che impiantistiche.

5. Dovranno essere approfonditi gli aspetti riguardanti i processi che potrebbero incrementare le emissioni odorigene derivanti sia dal maggior carico in ingresso, in particolare di natura fermentescibile, che dall'attività stessa di gestione dei rifiuti. In particolare, si ritiene indispensabile lo sviluppo di un attento ragionamento sui rapporti C:N ai vari nodi del processo proposto e sui correlati effetti sul processo aerobico e sulla fase di trattamento delle arie.

6. Sempre a proposito delle emissioni in atmosfera, questa Struttura evidenzia come sia di sostanziale importanza il contenimento degli impatti relativi ai transitori di funzionamento (avarie, fermo impianti, ecc).

In conclusione, si ritiene di sostanziale importanza l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e la ricerca di bilanci emissivi non negativi a scala territoriale almeno provinciale. A tale proposito

il progetto dovrà essere rivalutato, sia per quel che concerne l'attività di trattamento meccanico-biologico in questione che le attività tecnicamente connesse alla stessa, in relazione all'allineamento alle BATc (Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili) di settore, a norma della direttiva 2010/75/UE.

- c) In data 22 novembre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 73345 del 25.11.2019, del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 71637 del 18.11.2019, dell'ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 71294 del 18.11.2019, del Parco Fluviale Gesso e Stura di cui alla nota prot. ric. n. 69018 del 06.11.2019 e del Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente A.A.C. di cui alla nota prot. ric. n. 68737 del 05.11.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e criticità esplicitate in premessa nei paragrafi "*Gestione rifiuti*", "*Atmosfera*", "*Acque superficiali e sotterranee*", "*Suolo*" e "*Agenti fisici*", nonché per le argomentazioni espresse nel precedente punto b) e nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1).

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- **DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 30.09.2019 con prot. n. 61047 da parte del legale rappresentante della società ACSR S.p.A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo n. 63 in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 22 novembre 2019 è emerso che l'intervento determinerà impatti ambientali significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui diversi comparti ambientali interferiti, per le motivazioni specificate nei punti da 1 a 5 delle premesse, nel punto b) del precedente paragrafo e nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1).
- **DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 ed ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio (Allegato n. 1), il cui originale è depositato agli atti del procedimento.
- **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Riso

ESTENSORE:
Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale

C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Spett.le Ufficio
Valutazione Impatto
Ambientale
SEDE

SETTORE TUTELA TERRITORIO
E-mail: settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445372 - Fax 0171.445582
GC GM

Rif. prog. Interno: _Classifica:2011 - 08.02/148

Allegati n° _Risposta Vs. nota 62758 del 07/10/2019

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: Progetto di riqualificazione tecnologica impianto di compostaggio esistente, con produzione di biometano nel Comune di Borgo San Dalmazzo. Proponente ACSR S.p.A. - Art. 10 L.R. 40/98 e s.m.i. - Fase di Verifica. **Parere per Organo Tecnico del 22/11/2019.**

A seguito della nota di Codesto Spett.le Ufficio, prot. n. 62758 del 07.10.2019 e della successiva comunicazione del 06/11/2019, relative all'oggetto, è stata esaminata la documentazione prodotta da ACSR S.p.A., individuando i seguenti aspetti che si ritengono rilevanti ai fini della verifica in corso:

- l'impianto in progetto prevede il seguente dimensionamento: 35.000 tonnellate di FORSU della Provincia di Cuneo, a fronte di una produzione 2018 pari a 27.400 t. Il quantitativo raggiunge 38.562 t sommando il compostaggio domestico. Tuttavia il compostaggio domestico, nella gerarchia dei rifiuti, deve essere favorito rispetto a qualunque recupero di materia (vedi a questo proposito il Piano Regionale). Anche raffrontando il dato con le previsioni al 2020 il quantitativo di FORSU pare sovrastimato e, pertanto, il proponente deve argomentare in tal senso;
- nelle valutazioni sulla ripartizione dei flussi di FORSU, non si è tenuta in considerazione la possibilità di continuare ad inviare una parte della FORSU verso l'impianto privato indicato nel Piano Regionale per il trattamento della FORSU. Tale aspetto è importante per due motivi: l'impianto di Borgo San Dalmazzo non è baricentrico rispetto al territorio provinciale e, in secondo luogo, in caso di fermi e manutenzioni, potrebbe essere importante poter usufruire di un impianto sostitutivo. La valutazione dovrebbe tenere conto anche dell'incidenza dei trasporti nelle due soluzioni;
- si evidenzia che l'impianto di digestione anaerobica è previsto, almeno in parte, su un'area inserita dal PRGC in classe III di pericolosità geomorfologica. Tale aspetto non è stato affrontato dal proponente, quindi potrebbe essere utile valutare scenari alternativi alla proposta in esame, ad esempio l'invio del rifiuto indifferenziato direttamente all'impianto di Magliano Alpi - che già ritira la FOS. In tal modo verrebbe meno la necessità di realizzare i nuovi biotunnel e quello spazio potrebbe essere utilizzato per posizionare l'impianto di digestione anaerobica oppure, qualora si optasse per proseguire il trattamento dell'indifferenziato presso il sito di Borgo S. Dalmazzo, valutare la possibilità di destinare i biotunnel alla linea del compost di qualità e mantenere il TMB per il rifiuto indifferenziato;
- la ditta conclude la valutazione sui possibili impatti a livello odorigeno con un giudizio complessivo di "impatto positivo basso" delle emissioni derivanti dal processo di bioconversione (digestione anaerobica, compostaggio e biostabilizzazione" adducendo come motivazioni:

- invarianza dei volumi di aria trattata nel biofiltro e delle aree chiuse poste in depressione per il trattamento tramite biofiltrazione;
- nessuna realizzazione di nuovi stoccaggi di materiale potenzialmente odorigeno all'aperto,
- integrazione del processo di degradazione aerobica tramite compostaggio con la digestione anaerobica, per definizione svolta in ambiente completamente chiuso e riduzione del carico fermentescibile processato nel compostaggio.

Inoltre aggiunge che, al fine di mantenere un'elevata efficienza depurativa dei presidi ambientali deputati al trattamento dell'aria, in conseguenza dell'aumentato carico di ammoniaca che si prevede come conseguenza del compostaggio del digestato, potrà essere implementato il sistema di pre-lavaggio mediante scrubber, già presente prima della biofiltrazione, tramite l'utilizzo di una soluzione acquosa acida a base di acido solforico al posto dell'acqua utilizzata attualmente per abbattere l'ammoniaca.

Tali conclusioni non sembra tengano conto dell'incremento del carico di materiale fermentescibile in ingresso all'impianto (e quindi anche del carico in termini di unità odorimetriche) che passa dalle attuali 10839 t di FORSU e 7944 t di legno verde (dati rifiuti ritirati nel 2018) alle 35000 t di FORSU e 10000 t di legno verde.

Inoltre anche le emissioni dei biofiltri potrebbero peggiorare a livello qualitativo e quantitativo, visto il maggior carico in ingresso da trattare, per cui potrebbe essere necessaria un'implementazione degli stessi e/o valutazioni sulla necessità di chiusura e convogliamento delle emissioni per migliorare le prestazioni e le dispersioni.

Peraltro, anche i tempi di stoccaggio e lavorazione aumenterebbero e sarebbero prolungati anche nel fine settimana, quindi le emissioni fuggitive dovute alle operazioni di carico scarico e movimentazione dei rifiuti potrebbero aumentare; è necessaria una verifica sul dimensionamento dei sistemi di abbattimento che tenga conto delle efficienze reali;

- il proponente non ha specificato se con la modifica in progetto intende rinunciare ai rifiuti speciali ad oggi autorizzati e quale sarà la destinazione della carta e della plastica per la valorizzazione;
- non è stato affrontato il problema del trattamento e recupero delle plastiche biodegradabili utilizzate per la raccolta della FORSU.
- non è stato approfondito in dettaglio il bilancio di massa, con particolare riferimento alla gestione del verde in ingresso e del digestato;
- in relazione all'uso della risorsa idrica rispetto ai consumi attuali (circa 4200 mc/anno), è previsto un incremento notevole di circa 10.000 mc/anno per bagnatura in compostaggio e 9.700 mc/anno per biostabilizzazione. L'acqua sarebbe prelevata dall'acquedotto pubblico. Si riterrebbero auspicabili soluzioni alternative, visto l'utilizzo previsto. A tal proposito, si rileva che, tra le misure di mitigazione il proponente indica unicamente la possibilità di prelevare acqua di falda da pozzi, senza affrontare soluzioni che utilizzino flussi idrici prodotti in stabilimento;
- non si comprende perché non sia stato preso in considerazione il trattamento dei fanghi di depurazione, in particolare quelli dei depuratori civili [produzione 2012 in provincia 33641 t]. In proposito, la carenza di impianti autorizzati al trattamento di fanghi di depurazione civili ha reso necessaria l'adozione di un'Ordinanza Regionale ad oggi alla terza reiterazione;
- per quanto riguarda l'impatto acustico, dall'esame della relazione ambientale, si rileva che i macchinari per il pretrattamento, gli agitatori e le pompe dell'impianto anaerobico, nonché i ventilatori della sezione di compostaggio non dovrebbero produrre effetti significativi. L'installazione della stazione di up-grading, invece, avrebbe necessità di un approfondimento, anche in relazione al fatto che l'area in cui sarà ospitata è posta in classe acustica III. Si ritiene, pertanto, necessario che qualunque sia l'iter amministrativo successivo alla fase di verifica, venga predisposta la valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della DGR 02 febbraio 2004, n. 9-11616;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone all'Organo Tecnico di sottoporre il progetto in parola alla fase di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, in quanto la documentazione si è rilevata carente sotto diversi profili e l'incidenza del progetto nella gestione complessiva dei rifiuti solidi urbani richiede valutazioni approfondite su ampia scala.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Referenti della pratica:
ing. Gianluca Cavallo

P.I. Guido Marino
P.I. Ivana Petti
Geol Marco Torielli

